

CODICE CIVILE

con Costituzione, normativa
Europea e **Leggi complementari**


Neldiritto
Editore

2025
XIV edizione

- 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;⁽²⁾
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;⁽²⁾
- 4) i generi e le nuore [78, 434];
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali [439, 801, 2948], con precedenza dei germani sugli unilaterali.⁽³⁾

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 168, l. 19 maggio 1975, n. 151.

⁽²⁾ Numero così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

⁽³⁾ V. art. 1 comma 65 della l. 20 maggio 2016, n. 76 *Regolamentazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, che così recita: *In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del Codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.*

434. Cessazione dell'obbligo tra affini. — L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

- 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
- 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti [78].

435. Obbligo dei genitori e dei figli naturali. — [...] ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 169, l. 19 maggio 1975, n. 151.

436. Obbligo tra adottante e adottato. ⁽¹⁾ — L'adottante [291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [...] di lui [433 n. 3]. ⁽²⁾

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 170, l. 19 maggio 1975, n. 151.

⁽²⁾ Nel Codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli», ai sensi dell'art. 1, comma 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219. L'art. 105, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto, successivamente, che le parole: «figli legittimi» o le parole: «figlio legittimo», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati nel matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio». Inoltre, l'art. 105 cit. ha disposto che le parole: «figli naturali» o le parole: «figlio naturale», ovvero «figli adulterini» o «figlio adulterino» ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati fuori del matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato fuori del matrimonio». Comma così modificato dall'art. 65, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

437. Obbligo del donatario. — Il donatario [769] è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato [433], a prestare gli alimenti al donante [438, 801], a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio [785] o di una donazione remuneratoria [770, 801].

438. Misura degli alimenti. — Gli alimenti possono essere chiesti [445] solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del

bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale [660]⁽¹⁾

Il donatario [437, 769] non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

⁽¹⁾ V. art. 1 comma 65 della l. 20 maggio 2016, n. 76 *Regolamentazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, che così recita: *In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del Codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.*

439. Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle. — Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 9, l. 8 marzo 1975, n. 39.

440. Cessazione, riduzione e aumento. — Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore [433] è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti [438].

441. Concorso di obbligati. — Se più persone sono obbligate nello stesso grado [433] alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa [438], ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche [446].

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura [438], sulla distribuzione e sul modo [443] di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze [446].

442. Concorso di aventi diritto. — Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato [433], e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela [76] e dei rispettivi bisogni [438], e anche della

possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore [446].

■ **443. Modo di somministrazione degli alimenti.** — Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati [2948 n. 2], o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto [1285].

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione [1287].

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri [1299].

■ **444. Adempimento della prestazione alimentare.** — L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

■ **445. Decorrenza degli alimenti.** — Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [c.p.c. 163] o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato [1219], quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale [2948 n. 2].

■ **446. Assegno provvisorio.** — Finché non sono determinati definitivamente il modo [443] e la misura [438] degli alimenti, [il pretore o] ⁽¹⁾ il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri [1299].

■ ⁽¹⁾ Parole abrogate dall'art. 142, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

■ **447. Inammissibilità di cessione e di compensazione.** — Il credito alimentare non può essere ceduto [1260].

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione [1241, 1246 n. 5], neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [c.p.c. 545].

* Cfr. art. 46, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. (Nota: A norma dell'art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii all'art. 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019).

■ **448. Cessazione per morte dell'obbligato.** — L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza [50, 51, 63].

■ **448 bis. Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli.** ⁽¹⁾ — Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli ali-

menti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1, comma 9, l. 10 dicembre 2012, n. 219 e, poi, così modificato dall'art. 66, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. La parola "potestà" è stata sostituita con "responsabilità genitoriale" dall'art. 66 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

TITOLO XIV Degli atti dello stato civile

■ **449. Registri dello stato civile.** — I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

■ **450. Pubblicità dei registri dello stato civile.** — I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

■ **451. Forza probatoria degli atti.** — Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [c.p.c. 221], di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto [236, 2700].

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria [235, 2697].

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore [2739].

■ **452. Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.** — Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita [236] o della morte può essere data con ogni mezzo [132].

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

■ **453. Annotazioni.** — Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.

■ **454. Rettificazioni.** — [...] ⁽¹⁾

- L'art. 1, l. 14 aprile 1982, n. 164, recante "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", così dispone: «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'art. 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

■ ⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 110, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.

■ **455. Efficacia della sentenza di rettificazione.** — La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a doman-

dare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati [2909].

serva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 180, l. 19 maggio 1975, n. 151 e, da ultimo, così modificato dall'art. 74, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

⁽²⁾ Cfr. nota 2 art. 536.

■ 545. - 547. Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali. — [...] ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articoli abrogati dall'art. 181, l. 19 maggio 1975, n. 151.

■ **548. Riserva a favore del coniuge separato.** ⁽¹⁾ — Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato [585].

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione [151] con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti [433] a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi [585].

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 182, l. 19 maggio 1975, n. 151.

■ **549. Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari.** — Il testatore non può imporre pesi [647] o condizioni [634] sulla quota spettante ai legittimari [540, 551] salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro [713, 733-735].

■ **550. Lascito eccedente la porzione disponibile.** — Quando il testatore dispone di un usufrutto [978 ss.] o di una rendita vitalizia [1872] il cui reddito eccede quello della porzione disponibile [556], i legittimari [536], ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede [588].

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto [978], della rendita [1872] o della nuda proprietà è stato disposto con donazione [769].

■ **551. Legato in sostituzione di legittima.** — Se a un legittimario [536] è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunciare al le-

gato [649, 650, 1350 n. 5] e chiedere la legittima [521, 553 ss.].

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede [588]. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile [556].

■ **552. Donazioni e legati in conto di legittima.** — Il legittimario [536] che rinuncia all'eredità [519 ss.], quando non si ha rappresentazione [467], può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti [521]; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione [564], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie [554] o le donazioni [553], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

■ **553. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.** — Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati [735, 746].

■ **554. Riduzione delle disposizioni testamentarie.** — Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre [537 ss.] sono soggette a riduzione [557] nei limiti della quota medesima [2652 n. 8, 2690 n. 5].

■ **555. Riduzione delle donazioni.** — Le donazioni [769 ss., 809], il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre [556], sono soggette a riduzione fino alla quota medesima [1414 ss., 2946; disp. att. 135, 137].

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento [554, 1923].

■ **556. Determinazione della porzione disponibile.** — Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre [537] si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al de-

funto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre [537; disp. att. 135²].

557. Soggetti che possono chiedere la riduzione. — La riduzione delle donazioni [769] e delle disposizioni lesive della porzione di legittima [554] non può essere domandata [2652 n. 8, 2690 n. 5] che dai legittimari [536] e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione [458].

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario [484 ss.].

558. Modo di ridurre le disposizioni testamentarie. — La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari [553, 554].

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari [536 ss.].

559. Modo di ridurre le donazioni. — Le donazioni [769 ss.] si riducono [555] cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori [562].

560. Riduzione del legato o della donazione d'immobili. — Quando oggetto del legato [649] o della donazione [769] da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente [718, 720].

Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile [537] e della quota che gli spetta come legittimario [536 ss.].

561. Restituzione degli immobili. — Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del

n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri [815, 2683, 2690 n. 5].⁽¹⁾

I frutti [820] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148].

⁽¹⁾ Comma così sostituito, con decorrenza dal 15 maggio 2005, dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

562. Insolvenza del donatario soggetto a riduzione. — Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

563. Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione. — Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili [2652 n. 8].⁽¹⁾

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153 ss.].⁽²⁾

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro [disp. att. 135].

Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), l. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 29 dicembre 2005 che ha inserito le parole "trascrizione della".

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 4-novies, lett. a), n. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005,

n. 80, che ha inserito le parole "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione".
 (2) *Comma così aggiunto dall'art. 2, comma 4-novies, lett. a), n. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), l. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 29 dicembre 2005.*

564. Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione. — Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario [484 ss.] non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto [493 ss.].

In ogni caso il legittimario [536], che domanda la riduzione di donazioni [555] o di disposizioni testamentarie [554], deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni [769] e i legati [649] a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato [552, 553, 556, 595; disp. att. 135²].

Il legittimario che succede per rappresentazione [467] deve anche impugnare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente [740; disp. att. 135²].

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione [737 ss., 744].

TITOLO II Delle successioni legittime

(1) *V. art. 1 comma 21, l. 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze che così recita: Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, del titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del Codice civile.*

• Cfr. art. 42 Cost.

565. Categorie dei successibili. (1) — Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge [584, 585], ai discendenti [legittimi e naturali], agli ascendenti [legittimi], ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato [586] nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. (2) (3)

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 183, l. 19 maggio 1975, n. 151 e, da ultimo, così modificato dall'art. 75, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.*

(2) *La Corte costituzionale con sentenza 4 luglio 1979, n. 55 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima in mancanza di altri successibili, e all'interno dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti e dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma 3 della Costituzione. Successivamente, con sentenza del 12 aprile 1990, n. 184, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima in mancanza di altri successibili, e all'interno dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo "status" di filiazione nei confronti del comune genitore.*

(3) *L'art. 1, comma 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219, ha sostituito alle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono nel codice, le parole «figli». L'art. 105, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto, successivamente, che le parole: «figli legittimi» o le parole: «figlio legittimo», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati nel matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio». Inoltre, l'art. 105 cit. ha disposto che le parole: «figli naturali» o le parole: «figlio naturale», ovvero «figli adulterini» o «figlio adulterino» ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati fuori del matrimonio»*

o dalle seguenti: «figlio nato fuori del matrimonio».

• Cfr. artt. 48-49, c.c.

CAPO I Della successione dei parenti (1)

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 184, l. 19 maggio 1975, n. 151. Il predetto articolo ha unificato i capi I e II e, conseguentemente, il capo III e il capo IV sono divenuti, rispettivamente, capo II e capo III, mentre le rubriche sono rimaste invariate.*

566. Successione dei figli. (1) — Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

(1) *Articolo dapprima sostituito dall'art. 185, l. 19 maggio 1975, n. 151 e, poi, dall'art. 76, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.*

567. Successione dei figli adottivi. (1) — Ai figli sono equiparati gli adottivi. (2)

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante [300, 309].

(1) *Rubrica così modificata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. La precedente rubrica era «successione dei figli legittimati ed adottivi»*
 (2) *Comma così modificato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.*

• Cfr. art. 27, comma 1, l. 4 maggio 1983 n. 184

568. Successione dei genitori. — A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [538].

569. Successione degli ascendenti(1). — A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467], succedono [582] per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna [538, 544].

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado [76], l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [75].

570. Successione dei fratelli e delle sorelle. — A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti [467], succedono [582] i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

571. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle. (1) — Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi [582].

Se entrambi i genitori non possono [463] o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori